

Visto l'art. 11 della Costituzione;

Visto il trattato istitutivo della Comunità europea ed in particolare gli artt. 2, 3, 174, 175, 176, 226 e 228;

Vista la direttiva 79/409/CEE (cd Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri;

Vista la direttiva 92/43/CEE (cd Habitat), con la quale viene costituita la rete Natura 2000, formata da siti in cui si trovano tipi di habitat e specie della fauna e della flora di interesse comunitario da salvaguardare ai fini della conservazione della massima biodiversità;

Visto in particolare l'art. 3 della direttiva 92/43/CEE che comprende nella rete Natura 2000 anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

Visto l'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n.157 che attribuisce alle regioni e province autonome il compito di istituire zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, nonché di provvedere al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione dei biotopi;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120/2003, con i quali l'Italia recepisce le citate direttive e gli obblighi da esse derivanti;

Considerato che i dati relativi al più recente inventario IBA nazionale sono stati ulteriormente aggiornati per il territorio del Friuli Venezia Giulia dall'elaborato "Aggiornamento delle conoscenze ornitologiche nelle IBA e sviluppo di proposte tecnico-scientifiche sul completamento della rete di ZPS in Friuli Venezia Giulia", valutato dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 8 della L.R. 42/1996, nella seduta del 30 marzo 2006;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1835 del 28/7/2006 che:

- a) prende atto degli elaborati predisposti dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole naturali, forestali e montagna concernenti una zona di protezione speciale riferita all'IBA 053 "Magredi di Pordenone";
- b) dà mandato di sottoporre gli elaborati stessi alla valutazione delle Amministrazioni locali interessate e delle Organizzazioni professionali agricole per eventuali proposte ed osservazioni di natura tecnica;
- c) rinvia ad un ulteriore atto formale l'individuazione della ZPS IT3311001 <<Magredi del Cellina e del Meduna>> ;

Visto il comma 2 dell'art 22 della l.r. 25 agosto 2006 n. 17 con il quale si stabilisce che la Giunta regionale con propria deliberazione istituisce la Zona di Protezione Speciale << Magredi di Pordenone>> alla quale applicare le stesse norme di salvaguardia espressamente previste per il SIC IT 3310009<<Magredi del Cellina>>;

Preso atto che il Servizio tutela ambienti naturali e fauna in adempimento del disposto della citata delibera 1835/2006 ed in esecuzione del comma 3 dell'art. 22 della l.r. 17/2006 ha provveduto a informare le Amministrazioni locali ed i soggetti portatori di interessi diffusi delle proposte tecniche di individuazione dell'area quale ZPS a Pordenone in data 7 settembre 2006, a San Quirino in data 9 ottobre 2006, a Spilimbergo in data 12 ottobre 2006, a Montereale Valcellina in data 16 ottobre 2006, a Maniago in data 19 ottobre 2006, a Udine in data 17 novembre 2006, a Pordenone in data 27 dicembre 2006 e a San Giorgio della Richinvelda in data 9 gennaio 2007;

Preso atto delle osservazioni formulate in proposito dalle Amministrazioni locali e dai portatori di interesse;

Preso atto altresì dell'Ordine del giorno approvato dalla II Commissione permanente del Consiglio regionale in data 13 marzo 2007 con il quale la Commissione stessa "udite le ragioni delle associazioni di categoria in materia di ripermetrazione della ZPS dei Magredi di Pordenone, le accoglie ed invita la Giunta regionale a ripermetrare l'area in tal senso";

Considerato che in data 29 marzo 2007 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Disegno di legge regionale concernente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5, e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 (Legge comunitaria 2006)" introducendo misure di conservazione per le aree individuate come ZPS al fine di adeguare la normativa regionale

ai rilievi comunitari che sanciscono l'obbligo di misure speciali di conservazione degli habitat al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie nella loro area di distribuzione;

Considerato che l'art. 3 della citata direttiva 79/409/CEE prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat per tutte le specie di uccelli;

Considerato che l'art 4 della citata direttiva prevede, per le specie elencate nell'allegato I:

- a) misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione;
- b) la classificazione, da parte degli Stati membri, come zone di protezione speciale dei territori più idonei in numero ed in superficie alla conservazione delle specie nonché alla conservazione delle specie migratrici, ancorchè non menzionate nell'allegato I, che ritornano regolarmente, per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta, di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione;
- c) l'adozione, in tali zone, di misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat nonché le perturbazioni dannose agli uccelli;
- d) la raccomandazione a ricercare misure per prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori delle zone di protezione;

Considerato che all'interno dell'area delimitata dall'IBA 053 <<Magredi di Pordenone>> si individuano territori con peculiari caratteristiche di varietà e di habitat, definiti "magredili", che si sono conservati nel tempo grazie ad una particolare fruizione che ha imposto limitazioni di accesso a persone e mezzi ed ha preservato una parte rilevante dei terreni dell'area dall'utilizzo agricolo;

Considerato che per i suddetti territori vanno adottate, ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 3 della direttiva 79/409/CEE tutte le misure di preservazione, mantenimento e ripristino al fine di conservare tutte le specie presenti ed impedire che modifiche dell'habitat stesso possano compromettere la loro conservazione ed in particolar modo garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli qualificanti rilevate;

Considerato che dette aree sono già state in parte individuate e ricomprese nel SIC <<Magredi del Cellina>>;

Considerato che la suddetta individuazione va integrata con aree di equivalente peculiarità che vengono individuate prevalentemente lungo il corso del torrente Meduna e più a nord oltre l'abitato di Sequals;

Ritenuto che l'area così perimetrata, della complessiva superficie di ha 10.097,17, individuata negli elaborati grafici predisposti dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna, ricadente nell'IBA 053 <<Magredi di Pordenone>> sia la più rappresentativa e meglio conservata in funzione della gestione delle specie qualificanti ed idonea a garantire un grado di tutela alle popolazioni di tutte le specie rilevate conformemente agli obiettivi individuati dalla direttiva 79/409/CEE;

Ritenuto pertanto che l'area stessa sia da considerarsi la più idonea ad essere individuata come Zona di Protezione Speciale<<Magredi di Pordenone>> sulla quale estendere le norme di salvaguardia espressamente previste per il SIC IT 3310009<<Magredi del Cellina>> come stabilito dal citato comma 2 dell'art.22 della l.r. 25 agosto 2006 n. 17, integrate dalle misure di conservazione specifiche nelle ZPS previste dall'art. 4 del citato DDLR approvato dalla Giunta regionale in data 29 marzo 2007;

Considerato che sulla base delle citate norme di salvaguardia ed in particolare delle limitazioni al transito con veicoli a motore nonché al carico ed al periodo di pascolo sia probabile una rapida ricolonizzazione dell'area così individuata che ricomprende gli habitat originari più idonei ed i siti riproduttivi delle specie ornitiche qualificanti e delle altre specie rilevate nell'IBA 053<<Magredi di Pordenone>>;

Rilevato che all'interno dell'area IBA 053<<Magredi di Pordenone>> ricadono aree agricole non ricomprese nella suddetta proposta di individuazione;

Considerato, come risulta anche da ulteriori e più recenti sopralluoghi effettuati da tecnici regionali, che si tratta di aree agricole limitrofe alle "magredili", derivanti prevalentemente da originari ambienti prativi, caratterizzate da una forte strutturazione realizzata attraverso rilevanti investimenti infrastrutturali pubblici per irrigazione, viabilità e razionalizzazione fondiaria, ed investimenti privati per impianti fissi, fabbricati e sistemazioni fondiarie che consentono di raggiungere elevati livelli di produttività;

Considerato che dette aree agricole, interessate da colture estensive, specializzate e di

qualità hanno altresì acquisito una particolare valenza naturalistica per la vicinanza alle aree "magredili" delle quali risultano complementari e sussidiarie sia per la funzione trofica nei confronti delle specie presenti nei magredi sia perché possono costituire, in determinati casi, anche luogo di nidificazione;

Considerato che in dette aree l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dal comma 2 dell'art. 22 della l.r. 17/2006, integrate dalle misure di conservazione previste dall'art. 4 del DDLR approvato dalla Giunta regionale il 29 aprile 2007 non risulta completamente idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 4 della direttiva 79/409/CEE considerato che ad interagire con i cicli biologici delle specie da tutelare sono le normali lavorazioni delle colture agricole praticate;

Considerato che per le citate aree agricole ricadenti nell'IBA, esterne alla predetta proposta di istituzione ma caratterizzate dalla citata particolare valenza naturalistica, è opportuno prevedere azioni volte all'aumento delle funzioni di complementarietà attraverso la conservazione degli elementi naturali dell'agroecosistema e l'adozione di scelte colturali e di destinazioni dei terreni favorevoli la conservazione e lo sviluppo di habitat idonei alle specie ornitiche rilevate da incentivarsi soprattutto attraverso gli strumenti finanziari del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

Ritenuto che nel contesto di una agricoltura beneficiaria di aiuti la strada più realisticamente percorribile per garantire la salvaguardia e l'aumento di siti di valore per gli uccelli è quella di considerare le superfici coltivate che usufruiscono di premi e contributi per la produzione alla stregua degli elementi naturali dell'agroecosistema e pertanto di introdurre meccanismi economico-finanziari rivolti a rendere economicamente redditizio l'utilizzo a fini faunistici delle superfici coltivate nonché la conservazione, il ripristino ed anche la corretta gestione degli agroecosistemi;

Considerato che al fine di garantire la permanenza del ruolo di sussidiarietà svolto da tale agroecosistema, rafforzandone se possibile le funzioni ornitologiche, andranno applicate ed incentivate le misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con delibera n. 643 del 22/03/2007, dichiarato ricevibile dalla Commissione europea in data 13/04/2007 ed in particolare quelle dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale";

Considerato che le citate misure del PSR possono ritenersi idonee al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'ultimo capoverso del paragrafo 4 dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE attraverso il ripristino e la manutenzione degli elementi portanti dell'agroecosistema, la salvaguardia delle componenti seminaturali e la valorizzazione di elementi tipici del paesaggio rurale, l'attuazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici tramite incremento delle aree di rifugio, dei siti di riproduzione per la fauna selvatica e l'incremento delle disponibilità alimentari;

Ritenuta inoltre opportuna la contemporanea attivazione di misure per:

a) la predisposizione di un Piano di gestione della neo costituita ZPS "Magredi di Pordenone" che valuti, tra l'altro, l'idoneità delle misure adottate al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat, le eventuali azioni di miglioramento dello stesso e delle specie coinvolte e che pianifichi le attività di monitoraggio;

b) un approfondimento di indagine per l'area compresa nel perimetro dell'IBA 053<<Magredi di Pordenone>> volto alla puntuale individuazione di un insieme di superfici, in contiguità o in rete ecologica con la ZPS, più idonee all'applicazione delle azioni mirate all'incremento degli habitat favorevoli alle specie ornitiche; la stesura di una normativa di gestione integrata per queste aree che nel rispetto delle indicazioni sopra esposte consenta l'incentivazione delle imprese coinvolte; la pianificazione delle attività di monitoraggio;

Rilevato che per le predette finalità è necessario attuare, sull'intera superficie dell'IBA 053<<Magredi di Pordenone>>, le azioni di monitoraggio previste dall'art 24 della l.r.17/2006 ed in particolare:

a) il Programma integrato di monitoraggio dell'avifauna (PIM), ovvero l'acquisizione dei dati distributivi puntuali per la realizzazione di un Atlante degli uccelli nidificanti, nonché dei dati di consistenza e andamento delle popolazioni ornitiche;

b) il completamento della Cartografia degli habitat, realizzata sulla base del Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia edito dal Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, attualmente realizzata per il solo territorio del SIC "Magredi del Cellina" in scala 1:10.000;

c) l'aggiornamento della Cartografia dell'Uso del suolo, già realizzata a fini faunistici dal

Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, relativamente agli aspetti agricoli;

Considerato che gli oneri per la richiamata attività di monitoraggio sono a carico del capitolo 3100 del bilancio regionale;

Ricordata la necessità di assicurare una stretta collaborazione con il competente Ministero e la Commissione europea per valutare il processo di adeguamento al progresso scientifico e tecnico ai sensi dell'ultimo "considerando" della più volte citata direttiva 79/409/CEE;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di istituire quale ZPS <<Magredi di Pordenone>> l'area perimetrata ed individuata negli elaborati grafici predisposti dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.R. n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1.Di istituire, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e dell'art. 22 della l.r. 17/2006, la zona di protezione speciale IT3311001 <<Magredi di Pordenone>> identificata dalla scheda tecnica e dalla mappa del sito redatta sulla CTRN e riprodotta alla scala 1/15.000 (tavole 1 e 2) redatte in conformità al formulario standard Natura 2000, di cui all'allegato alla presente delibera su supporto informatico, che costituisce parte integrante della medesima.

2.Di dare atto che l'area così identificata entra a far parte della rete Natura 2000 di cui all'art. 3 della direttiva 92/43/CEE e che pertanto è soggetta agli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del DPR n. 357/1997 come integrato dal DPR n. 120/2003.

3.Di attivare le iniziative richiamate in premessa per la predisposizione del Piano di Gestione della ZPS IT3311001 <<Magredi di Pordenone>> e per l'approfondimento di indagine sull'IBA omonima ai fini della individuazione puntuale degli habitat favorevoli da realizzarsi attraverso le azioni di monitoraggio previste dal Programma integrato di monitoraggio dell'avifauna, dal completamento della Cartografia degli Habitat e dall'aggiornamento dell'uso del suolo come descritti in premessa.

4.La presente delibera è suscettibile di revisione alla luce delle attività di monitoraggio di cui al punto 3 e dell'attività scientifica da attivarsi ai sensi del quart'ultimo "considerando" della direttiva 79/409/CEE.

5.Di comunicare il contenuto del presente provvedimento alle Amministrazioni locali interessate.

6.Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1018 DEL 4 MAGGIO 2007

VIENE CONSERVATO SU CD-ROM A CURA DEL SEGRETARIATO GENERALE